

h) all'iscrizione e radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato di unità navali delle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto, e del Corpo della Guardia di finanza;

i) per le problematiche concernenti gli enti, le associazioni e gli organismi vigilati dal Ministero della difesa.

#### Art. 2.

1. Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale, la cooperazione internazionale deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

#### Art. 3.

1. Sono riservati al Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90:

a) gli atti normativi, le determinazioni di indirizzo politico e le direttive di carattere generale;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi, approvati i programmi e assegnate le risorse;

c) i rapporti internazionali per le questioni afferenti alla difesa e alla sicurezza militare;

d) le questioni connesse con l'intervento delle Forze armate nelle missioni internazionali;

e) gli atti che devono essere sottoposti alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali;

f) le questioni concernenti i programmi d'armamento terrestri, navali, aeronautici e di sistemi di comunicazione;

g) gli atti di nomina, i conferimenti di incarichi e le designazioni non espressamente delegati;

h) gli atti relativi alla costituzione di commissioni, comitati ed altri organismi collegiali;

i) le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

l) gli atti e i provvedimenti riguardanti le Forze armate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2013

*Il Ministro:* MAURO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2013  
Registro n. 4, Difesa, foglio n. 168

13A05685

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 giugno 2013.

**Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze 6- (2-aminopropil) benzofurano (6-APB); 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB); 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB).**

### IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 2, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», di seguito denominato «Testo unico»;

Viste in particolare la tabella I che indica le sostanze con forte potere tossicomaniogeno e oggetto di abuso e la tabella II, suddivisa in cinque sezioni, che indica le sostanze che hanno attività farmacologica e sono pertanto usate in terapia in relazione al decrescere del loro potenziale di abuso;

Considerato che le sostanze 6-APB o 6-(2-aminopropil) benzofurano e 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB) sono aminoalchilbenzofurani con struttura simile alle feniletamine (amfetamina e metilendiossiamfetamina) e sono derivati insaturi dell'APDB (6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano), con effetti psicoattivi simili a quelli di sostanze già sotto controllo, e che le stesse sono molecole per le quali non risulta approvato alcun uso medico e/o in preparazioni farmaceutiche;

Vista la nota del 18 luglio 2012 con cui il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida per le droghe ha trasmesso un'allerta relativa a un'intossicazione acuta grave correlabile all'assunzione di 6-APB e ha segnalato numerosi sequestri effettuati in Europa, nei quali sono state individuate le suddette molecole;

Vista la successiva nota dell'8 gennaio 2013 con cui l'anzidetto Dipartimento ha segnalato numerosi sequestri sul territorio nazionale delle sostanze APB/isomeri e 6APDB;

Visto il parere tecnico-scientifico dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota del 24 gennaio 2013, favorevole all'inserimento delle sostanze: 6- (2-aminopropil) benzofurano (6-APB), 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB), 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB), nella tabella I del Testo unico, in considerazione anche dei casi di tossicità riscontrati e dell'evidenza scaturita da sequestri circa la facile disponibilità sui siti internet di dette sostanze;



Visto il parere del Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, reso con nota del 12 febbraio 2013, favorevole alla collocazione nella tabella I del Testo unico delle sostanze: 6-(2-aminopropil) benzofurano (6-APB), 5-(2-aminopropil)benzofurano (5-APB), 6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (6-APDB) e 5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano (5-APDB);

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 19 marzo 2013, favorevole all'inserimento delle anzidette sostanze nella tabella I del Testo unico;

Considerato che tali sostanze risultano disponibili attraverso la rete internet e quindi facilmente acquistabili anche nel territorio italiano e rappresentano pertanto un rischio concreto per la salute pubblica;

Ritenuto di dover procedere all'inserimento delle citate sostanze nella tabella I del Testo unico a tutela della salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

(6-APB): denominazione comune

6-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica

(5-APB): denominazione comune

5-(2-aminopropil)benzofurano: denominazione chimica

(6-APDB): denominazione comune

6-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica

(5-APDB): denominazione comune

5-(2-aminopropil)-2,3-diidrobenzofurano: denominazione chimica

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2013

*Il Ministro:* LORENZIN

13A05758

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 giugno 2013.

**Individuazione delle iniziative afferenti le attività prioritarie di cui all'art. 1 del decreto 19 settembre 2012 cui destinare le somme residue per le Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012 "Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-bis, 8-quarter e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148";

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

Visto in particolare l'art. 5 comma 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226, come modificato dall'art. 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, che prevede la possibilità per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di stipulare con le Associazioni nazionali di categoria ovvero con Consorzi dalle stesse costituiti, convenzioni per lo svolgimento di una o più attività fra quelle indicate nel medesimo art. 5;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni e integrazioni ed in particolare l'art. 12 secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto il D.M.T. del 10 luglio 2012 n. 34255 registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2012, Reg. n. 8, Foglio n. 296 con il quale è stato assegnato l'im-

